

Allegato "A" al n. 5990 della raccolta

STATUTO DELL'"ASSOCIAZIONE EDUCATIVA LABORATORIO TECNICO"

Art. 1 - L'"Associazione educativa Laboratorio tecnico" con sede legale in Ancona esplica il volontariato ai sensi della legge n. 266/91. L'associazione ha durata illimitata e ha per fine di:

a) aiutare i bambini e i ragazzi disabili all'inserimento nell'ambito sociale;

b) collaborare all'educazione di tutti i bambini, attraverso l'attivazione di laboratori tecnici attrezzati per il lavoro manuale, per lo sport, per le attività del tempo libero;

c) organizzare attività extrascolastiche a favore di tutti i bambini e ragazzi;

d) coinvolgere il maggior numero di persone e sensibilizzarle ai problemi educativi a favore di tutti i bambini e ragazzi;

e) collaborare alle attività educative avviate da Enti locali, istituzioni private, ditte, organizzazioni educative ecc.

Le finalità statutarie dell'associazione si esauriscono nell'ambito della Regione Marche.

Costituiscono principi e regole fondamentali dell'associazione e debbono essere effettivamente osservati nella vita della stessa:

* l'assenza di fini di lucro;

* la democraticità della struttura;

* l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonchè

la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;

* l'uguaglianza e la parità di trattamento tra gli associati.

Art. 2 - Logo dell'associazione è il disegno allegato allo statuto.

Art. 3 - L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

a) quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'associazione nella misura fissata dall'assemblea generale dei soci in sessione ordinaria;

b) contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall'assemblea generale dei soci in sessione ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;

c) eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea generale dei soci in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;

d) versamenti volontari degli associati;

e) contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;

f) introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazioni;

g) azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;

h) donazioni e lasciti;

i) contributi di imprese e privati;

j) attività commerciali e produttive marginali di cui al

Decreto del Ministro delle Finanze 25 maggio 1995;

k) proventi derivanti da convenzioni;

l) altre entrate, diverse da quelle sopra elencate,

compatibili con il profilo giuridico e fiscale
dell'organizzazione di volontariato.

L'associazione può acquistare beni mobili registrati e beni

immobili occorrenti per lo svolgimento della propria
attività. Può accettare donazioni e con beneficio di

inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti
e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle

finalità previste dall'associazione.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni, mobili

ed immobili, di cui sia proprietaria o di cui abbia la
disponibilità od altro titolo.

Art. 4 - L'associazione è costituita dai soci ordinari (nel
prosieguo indifferentemente denominati anche soltanto "soci"
o "associati").

I soci ordinari sono tenuti a pagare la quota di ammissione e
la quota annuale stabilita dall'Assemblea Generale dei soci
in sessione ordinaria, nei termini e con le modalità fissate
dal Consiglio Direttivo.

Le prestazioni fornite dai soci ordinari sono tutte a titolo

gratuito. Sono ammessi per i fornitori di opera o prestazioni unicamente ed esclusivamente rimborsi spese. I soci ordinari devono prestare gratuitamente almeno un servizio di due ore mensili nei confronti dell'associazione. Il socio deve mantenere nei confronti dell'associazione un comportamento costruttivo e deve aggiornarsi sulle tematiche relative alle finalità perseguiti dall'associazione. Compito del socio è soprattutto quello di aggregare i ragazzi disabili in gruppi di normodotati in base al programma stabilito annualmente dall'associazione.

Il socio ha diritto di essere informato sull'attività dell'associazione e del consiglio direttivo attraverso l'invio a mezzo postale di relazioni o la pubblicazione degli atti degli organi associativi nella bacheca della sede, e diritto di essere eletto e di voto una volta che la sua domanda di ammissione è stata approvata dall'assemblea generale dei soci.

Art. 5 - Per l'ammissione a socio ordinario l'interessato deve presentare domanda scritta, sulla quale decide il consiglio direttivo e ratifica l'Assemblea Generale dei soci.

Nella domanda di ammissione il richiedente deve indicare il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita, la propria residenza e le motivazioni per le quali intende far parte dell'associazione e, ove diverso dalla residenza, il domicilio ed, ove lo ritenga, anche il numero di fax o

l'indirizzo di posta elettronica, al quale l'associazione invierà ogni comunicazione inerente alla richiesta di ammissione. Una volta accolta la domanda di ammissione, sarà onere del socio comunicare per iscritto all'associazione ogni eventuale modifica dei dati di cui sopra.

Avverso il provvedimento del consiglio direttivo è dato ricorso all'interessato, entro un mese dalla notifica, all'assemblea generale dei soci che decide inappellabilmente, nella sua prima riunione ordinaria o straordinaria.

Per diventare soci dell'associazione Laboratorio tecnico bisogna dimostrare di essere particolarmente portati nel lavoro con disabili e di condividere il concetto che una vera e giusta integrazione dei disabili non può prescindere dal coinvolgimento del soggetto con normodotati.

Art. 6 - Con l'ammissione a socio, questi accetta incondizionatamente le norme statutarie e regolamentari dell'associazione.

La convocazione del socio per l'assemblea generale dei soci ed ogni altra comunicazione prevista dal presente statuto o comunque relativa allo svolgimento del rapporto associativo verrà dall'associazione fatta al domicilio, ovvero all'eventuale numero di fax o indirizzo di posta elettronica, indicato dal socio nella domanda di ammissione o successivamente dallo stesso comunicato per iscritto all'associazione.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi nei confronti dell'associazione.

Art. 7 - La condizione di socio si perde per decesso, per recesso, e per esclusione secondo quanto previsto dal Codice civile.

Il socio può essere escluso soltanto per gravi motivi ai sensi dell'art. 24, 3° comma, codice civile.

Costituisce grave motivo ai sensi del precedente comma il ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno.

L'esclusione è deliberata dall'assemblea generale dei soci.

Art. 8 - Sono organi dell'associazione: a) l'Assemblea Generale dei soci (nel prosieguo, per brevità, denominata anche soltanto: "A.G."); b) il Consiglio Direttivo (nel prosieguo, per brevità, denominato anche soltanto: "C.D").

Tutte le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito.

Art. 9 - L'A.G. è costituita dai soci ordinari. L'A.G. Stabilisce le linee direttive pedagogiche e educative, l'organizzazione dell'attività, il regolamento dell'associazione, le modalità dei rimborsi ai soci, elegge il consiglio direttivo, approva il bilancio.

L'A.G. viene convocata in sessione ordinaria, almeno una volta l'anno, dal C.D. per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo nonché per le altre decisioni che il presente statuto rimette alla competenza dell'assemblea in sessione ordinaria.

L'A.G. viene inoltre convocata dal C.D., quando occorra, per

la nomina dei membri del C.D. stesso.

L'A.G. viene altresì convocata dal C.D. allorquando ne

sussista, per legge od in base al presente statuto, l'obbligo

ovvero ogni qual volta lo stesso ne ravvisi la necessità o

quando ne venga fatta richiesta da parte di almeno un decimo

dei soci.

Art. 10 - L'A.G. si riunisce presso la sede

dell'associazione, ma può riunirsi anche in luogo diverso,

purchè nell'ambito del territorio della Regione Marche,

secondo quanto viene indicato di volta in volta nell'avviso

di convocazione.

La convocazione dell'assemblea è fatta mediante avviso di

convocazione contenente il luogo, il giorno e l'ora

dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare (c.d.

ordine del giorno). L'avviso di convocazione deve indicare

anche il giorno e l'ora dell'eventuale seconda convocazione.

Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la

prima.

L'avviso di convocazione deve essere affisso nella sede

associativa almeno quindici giorni prima di quello fissato

per l'adunanza e deve essere altresì comunicato ad ogni

associato con lettera raccomandata a/r, o consegnata a mano e

firmata dal destinatario per presa visione, ovvero con

qualsiasi altro mezzo (compreso il fax e la posta)

elettronica) purchè idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, da spedirsi almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza al domicilio, ovvero al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica, indicato dall'associato ai sensi del precedente articolo 6.

Salvo quanto sia diversamente stabilito dal presente statuto o da disposizioni inderogabili di legge, di regola l'A.G. è validamente costituita:

a) in prima convocazione con l'intervento di metà più uno degli associati ordinari;

b) in seconda convocazione con qualsiasi numero di intervenuti.

E' ammesso l'intervento ed il voto per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può vere più di una delega.

La delega non può essere conferita ai membri del consiglio direttivo.

Art. 11 - L'A.G. è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, l'A.G è presieduta da altra persona scelta dai soci, a maggioranza, in sede assembleare.

E' compito del Presidente dell'A.G. verificare la regolarità della costituzione dell'assemblea stessa, accertare

l'identità e la legittimazione dei presenti, la regolarità di eventuali deleghe, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

Il Presidente è assistito da un segretario, nominato dai soci, a maggioranza, in sede assembleare; l'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Le decisioni dell'A.G. debbono constare da verbale firmato dal Presidente e dal segretario o dal notaio.

Il Presidente dell'A.G., se lo ritiene del caso, può nominare tre scrutatori.

Art. 12 - Ogni socio ha diritto ad un voto in Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Per deliberare modificazioni dello Statuto occorre la presenza della metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti all'Assemblea. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Sono fatte salve le diverse maggioranze che per particolari oggetti o materie siano previste dal presente statuto od imposte da disposizioni inderogabili di legge.

Art. 13 - Il bilancio dell'organizzazione di volontariato è

annuale e decorre dal 15 settembre di ogni anno.

Il bilancio è redatto nell'osservanza delle norme di legge di tempo in tempo vigenti in materia.

Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Dal bilancio debbono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti dall'associazione.

Art. 14 - Il bilancio consuntivo è elaborato dal Consiglio

Direttivo; esso contiene le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno a partire dal 15

settembre fino al 14 settembre dell'anno successivo. Il

bilancio preventivo per l'esercizio annuale successivo è elaborato dal Consiglio Direttivo; esso contiene suddivise in

singole voci le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo.

Art. 15 - Ciascun membro del Consiglio Direttivo può formulare eventuali rilievi critici al bilancio che devono essere allegati al bilancio stesso e sottoposti all'Assemblea generale dei soci.

Art. 16 - Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea generale dei soci a voto palese e con la maggioranza dei due terzi dei voti dei soci presenti.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione entro 15 giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni aderente.

Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea sempre con voto palese e con la maggioranza dei due terzi dei voti dei soci presenti.

Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'associazione entro 15 giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni aderente.

Art. 17 - Il C.D. dura in carica due anni ed è composto da cinque (5) a undici (11) membri che svolgono la loro funzione gratuitamente, eletti dai soci mediante voto palese.

Il C.D., ove non vi abbia già provveduto l'A.G., elegge fra i propri componenti: il Presidente, il Segretario e il Vice presidente. Stabilisce gli incarichi per il funzionamento dell'associazione. Il consigliere cade dall'incarico dopo tre assenze ingiustificate. Al C.D. possono essere invitati con funzione consultiva i responsabili delle strutture gestite dall'associazione.

In caso di cessazione dalla carica (per dimissioni, decesso, decadenza o altra causa) di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno, ove vi siano soci non eletti Consiglieri ma che abbiano riportato voti, i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina

spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione.

Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Art. 18 - Il C.D. si riunisce validamente con la presenza della metà più uno dei suoi componenti . Il C.D. delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti
Il C.D. si riunisce nella sede dell'associazione o altrove, purchè nell'ambito del territorio del territorio della Regione Marche, almeno una volta ogni due mesi ed in ogni caso in cui il presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta domanda scritta da uno dei membri del consiglio stesso.

La convocazione è fatta dal presidente mediante avviso redatto su supporto cartaceo o magnetico e comunicato con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo (compreso il fax e la posta elettronica) purchè idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, da spedirsi a ciascun membro del consiglio stesso, almeno otto giorni prima dell'adunanza o, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

In difetto di tali formalità il consiglio delibera validamente con la presenza di tutti i suoi membri.

Le riunioni del C.D. sono presiedute dal Presidente o, in

caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in

caso di assenza ed impedimento anche di quest'ultimo, dal più

anziano di età tra i membri presenti alla riunione.

Di ogni riunione del C.D. deve essere redatto verbale che

deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il C.D. rimane in carica finché resti in carica la

maggioranza dei membri eletti.

Il C.D. dirige l'associazione e ne amministra il patrimonio

sociale con ogni più ampio potere sia per l'ordinaria che per

la straordinaria amministrazione.

Art. 19 - Il presidente del C.D. ha la rappresentanza legale

dell'associazione. In sua assenza e per sua delega lo

rappresenta il vicepresidente.

Art. 20 - L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o

avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente

nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento o

occorrenti a qualificare e specializzare l'attività svolta.

Art. 21 - L'associazione svolge attività di volontariato

mediante strutture proprie e, nelle forme e nei modi previsti

dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste

convenzionate.

Art.22 - All'associazione è vietato distribuire, anche in

modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque

denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita

dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la

distribuzione non siano imposte per legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Art.23 - In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il netto risultante della liquidazione sarà devoluto ad altra organizzazione di volontariato operante in identico o analogo settore individuata dall'A.G., sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 24 - Il presente Statuto vige dalla data della sua approvazione.

Art. 25 - Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme della legge 11 agosto 1991, n. 266, nonchè quelle dettate in materia dal Codice Civile e dalle leggi speciali.

Firmato Mascaretti Silvano

Firmato Ceselli Sabrina

Firmato Scimia Arianna

Firmato Antonino Praticò Notaio